Verbale della riunione per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2014.

Il giorno diciannove del mese di febbraio dell'anno duemilaquindici alle ore 16:00 presso la sede del Comune di Chiaramonti, a seguito di convocazione sono presenti le parti negoziali per l'incontro relativo alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2014, costituite come segue.

Delegazione trattante di parte pubblica:

Presidente dott. Antonio Ara – Segretario Comunale PRESENTE_____

Componente rag. Angela Pintus – Responsabile del Servizio Finanziario PRESENTE_____

Delegazione trattante di parte sindacale:

R.S.U. dott. Pietro Canu PRESENTE_____

Organizzazioni Sindacali territoriali:

CISL FP sig. Bruno Arca PRESENTE_____

CGIL FP ASSENTE_____

UIL FP ASSENTE_____

A seguito di discussione le parti come sopra costituite sottoscrivono il seguente contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2014.

Contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2014.

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 2.12.2014, con la quale si è provveduto a nominare la rappresentanza di parte pubblica del Comune per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 18.02.2014, con la quale si è provveduto a fornire le indicazioni alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie Locali;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 62/800 del 5.12.2014, con la quale si è quantificato e costituito il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2014;

DATO ATTO che in data 15 dicembre 2014 i componenti della delegazione trattante di parte pubblica e della delegazione trattante di parte sindacale hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 23 dicembre 2014, con la quale il presidente della delegazione trattante di parte pubblica è stato autorizzato alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2014;

Tutto ciò premesso le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Il presente contratto decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente in servizio nel periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014.

Art. 2

Il totale residuo delle risorse finalizzate alle politiche di sviluppo e produttività, che per l'anno 2014 ammonta ad Euro 19336,86 viene destinato secondo il seguente prospetto.

Destinazione	Riferimento CCNL 1.4.1999	Euro
Indennità di reperibilità	Art. 17, comma 2, lett. d)	450,00
Indennità di maneggio valori	Art. 17, comma 2, lett. d)	350,00

Indennità di rischio	Art. 17, comma 2, lett. d)	300,00
Indennità disagio	Art. 17, comma 2, lett. e)	300,00
Indennità per responsabilità	Art. 17, comma 2, lett. f) come novellato dall'art. 36 CCNL 22.01.2004 e dal CCNL 9.05.2006	6500,00
Indennità per specifiche responsabilità	Art. 17, comma 2, lett i) come novellato dal CCNL 22.01.2004	1100,00
Incentivo produttività	Art. 17, comma 2, lett. a)	5.336,86
Risorse previste da specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati	Art. 15, comma 1, lett. k) Art. 17, comma 2, lett. g)	5.000,00
TOTALE		19336,86

Art. 3

Le indennità per responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 1.4.1999 come novellato dall'art. 36 CCNL 22.01.2004 e dal CCNL 9.05.2006, vengono riconosciute al personale individuato sulla base dei criteri di seguito indicati, debitamente differenziati per categoria.

a. Per il personale di categoria B, viene riconosciuta l'indennità in argomento per la direzione ed il coordinamento di squadre di operai o di gruppi di lavoro appositamente individuati, e per lo svolgimento di funzioni plurime.

b. Per il personale di categoria C e D, viene riconosciuta l'indennità in argomento in relazione allo svolgimento di attività caratterizzate da complessità ed autonomia, con assunzione delle relative responsabilità.

Art. 4

Le indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett i) CCNL 1.4.1999 come novellato dal CCNL 22.01.2004, vengono riconosciute al personale cui sono conferiti i seguenti incarichi.

a. Ufficiale di state civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale;

b. Responsabile dei tributi;

c. Responsabilità affidate agli archivisti informatici;

d. Responsabilità agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico;

e. Formatori professionali;

f. Funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;

g. Responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.

La misura massima dell'indennità è pari ad Euro 300,00.

Art. 5

L'indennità di maneggio valori di cui all'art. art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1.4.1999 compete al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori, tra cui l'economo ed i riscuotitori speciali.
L'indennità giornaliera viene proporzionata all'importo annuale dei valori maneggiati.
La misura è determinata in :
- €. 0,75 al giorno fino al valore di €. 10.000,00 annuali;
- €. 1,55 al giorno dal valore superiore a €. 10.000,00 annuali.

Art. 6

L'indennità di rischio di cui all'art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1.4.1999 viene riconosciuta per prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale. Compete per il periodo di effettiva esposizione al rischio nella misura mensile di Euro 30,00, per un massimo di undici mensilità.

Art. 7

L'indennità di disagio di cui all'art. 17, comma 2, lett. e) CCNL 1.4.1999 viene riconosciuta per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate quali l'effettuazione dell'orario spezzato e/o flessibile. Essa va riconosciuta nella misura massima di Euro 30,00 mensili per i periodi in cui si verificano le condizioni di disagio.

Art. 8

L'indennità di reperibilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1.4.1999 viene riconosciuta e liquidata alle condizioni e nella misura previste dal vigente contratto collettivo nazionale.

Art. 9

Al responsabile della struttura organizzativa è demandata l'attestazione delle condizioni che danno diritto alla corresponsione delle indennità su indicate, compilando un'apposita scheda da trasmettere alla struttura competente alla liquidazione.

Art. 10

Al personale vengono riconosciuti compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, correlati al merito ed all'impegno individuale. L'attribuzione di tali compensi avviene a seguito della valutazione annuale, effettuata in conformità al sistema di valutazione vigente nell'Ente.

Le parti concordano che le eventuali economie risultanti dopo la remunerazione delle indennità, confluiranno nelle somme disponibili per compensare ed incentivare la produttività.

Art. 11

Le risorse previste da specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati verranno corrisposte al personale in base alla normativa vigente ed ai regolamenti dell'Ente.

Letto, approvato, sottoscritto in data diciannove febbraio duemilaquindici.

Delegazione trattante di parte pubblica:

Presidente dott. Antonio Ara – Segretario Comunale _____

Componente rag. Angela Pintus – Responsabile del Servizio Finanziario _____

Delegazione trattante di parte sindacale:

R.S.U. dott. Pietro Canu _____

Organizzazioni Sindacali territoriali

CISL FP sig. Bruno Arca _____